

Tempi più stretti ma resta incerto quando la Rete deve «dimenticare»

IL DIRITTO ALL'OBLIO

Per il tribunale di Milano dopo quattro anni si può chiedere la deindicizzazione

La Cassazione ha proposto il quesito alle Sezioni unite per un parere chiarificatore

Marisa Marraffino

Essere dimenticati dai motori di ricerca che detengono i nostri dati è la nuova sfida degli utenti della Rete, che devono fare i conti con le pronunce - non univoche - dei tribunali nazionali. Il principio di certezza del diritto impone però l'individuazione di criteri precisi da applicare a ciascun caso concreto in modo da definire una volta per tutte i confini dell'attualità della notizia.

Il fattore tempo

Il nodo da sciogliere riguarda - appunto - l'attualità della notizia o, in altre parole, quanto tempo deve trascorrere prima che scatti il diritto a vedere cancellate le informazioni personali dalla Rete o quanto meno alla deindicizzazione dai motori di ricerca. A marzo scorso il Tribunale di Milano (sentenza n.3578) ha affermato che quattro anni possono definirsi un ragionevole lasso di tempo dopo il quale l'utente può chiedere che la notizia venga confinata nell'archivio informatico della testata e non sia più reperibile attraverso semplici citazioni del proprio nome e cognome su motori di ricerca generalisti. E, a settembre, lo stesso tribunale (sentenza n.7846) ha ribadito la necessità del ridimensionamento della visibilità degli utenti.

Il diritto alla protezione dei dati personali, qualificato come fondamentale della persona, non è però as-

soluta dovendo essere bilanciato con altri diritti di pari grado come il diritto all'informazione e alla trasparenza.

La questione è talmente controversa che la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28084 del 5 novembre scorso ha rimesso gli atti al presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite che potrebbero quindi essere chiamate a fare chiarezza. Il caso prende le mosse dalla richiesta di un utente che dopo 12 anni di carcere e un faticoso reinserimento sociale si era trovato nuovamente al centro dell'attenzione a causa di un articolo su un giornale locale che aveva ripreso la sua storia per una rubrica dedicata agli omicidi del passato. L'indicizzazione della notizia online aveva di fatto vanificato il suo percorso di recupero tanto da portarlo a chiedere giustizia fino all'ultimo grado di giudizio.

Le regole Ue

Tecnicamente il diritto all'oblio è stato cristallizzato dall'articolo 17 del regolamento Ue 2016/679 (il cosiddetto Gdpr) che ha previsto espressamente la possibilità dell'utente di ottenere la cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento quando non sono più necessari rispetto alla finalità per la quale erano stati ori-

PAROLA CHIAVE

Diritto all'oblio

È il diritto a vedere deindicizzata o cancellata una notizia dalla Rete quando non più attuale. Anche se i fatti riportati sono veri l'utente vede tutelata la propria immagine sociale, tramite l'aggiornamento dei dati che lo riguardano fino all'eliminazione dal web. Frutto di interpretazioni giurisprudenziali, oggi trova la sua fonte nel regolamento Ue 2016/679 (articolo 17), il cosiddetto Gdpr.

gnariamente raccolti. Prima di allora il diritto all'oblio era stato frutto di interpretazioni giurisprudenziali che di volta in volta ne avevano esteso o ridotto la portata. La protezione garantita dal diritto europeo ai dati personali è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza, traendo spunto dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La fasi della tutela

Se esiste un interesse, anche per pochi addetti ai lavori, a reperire la notizia, questa deve essere mantenuta negli archivi digitali, ma se è trascorso un sufficiente periodo di tempo dovrà non essere più indicizzata in modo da garantire all'interessato di poter continuare a svolgere la propria professione, senza dover subire in eterno il contraccolpo negativo della notizia che lo riguarda.

I motori di ricerca

La recente giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n.7846 del Tribunale di Milano) ha stretto quindi le maglie sulla duplice responsabilità del motore di ricerca. Da un lato, infatti, quest'ultimo ha un ruolo attivo nella programmazione del software che sceglie gli abbinamenti tra i termini, il rimando alle pagine sorgente ed il grado di visibilità attribuito alla notizia; in secondo luogo, spetta proprio al motore di ricerca ogni iniziativa che possa agire sulle pagine in cui la notizia è stata riprodotta.

Spesso infatti non basta la semplice richiesta di deindicizzazione formulata dall'editore per ottenere l'effettiva eliminazione dei contenuti dai risultati di ricerca. È necessario quindi uno sforzo congiunto che tenga conto degli effetti del trascorrere del tempo o, comunque, del cambiamento delle situazioni che possono rendere illecita la pubblicazione di dati personali che erano stati legittimamente pubblicati all'epoca dei fatti.

LA POSIZIONE DEI GIUDICI

1 DISPONIBILITÀ LIMITATA A 4 ANNI

La soluzione al dilemma posto dalla diffusività v di porre un argine temporale alla permanente e disponibilità di notizie/dati al pubblico degli int tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo promovimento dell'azione giudiziaria, valutabile quattro anni, può definirsi un ragionevole lasso trascorso il quale la notizia può passare all'archivio informatico della testata.

Tribunale di Milano, sentenza del 28 marzo 2018 n.

2 VIA LIBERA DURANTE LE INDAGINI

Chi svolge attività di consulenza in favore di aziende organizzazioni pubbliche e private esercita un "rue proprio per effetto della professione svolta. I relativi personali risultano quindi trattati nel pieno rispetto dell'essenzialità dell'informazione finché l'indagine non è conclusa.

Tribunale di Roma, sentenza del 12 luglio 2018 n. 12.

3 LA DEINDICIZZAZIONE VA CHIESTA A GOOGLE

La richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca deve essere precisa e indicare tutti i link di cui si chiede la rimozione. La domanda non va formulata nei confronti di Google Italy Srl, poiché il motore di ricerca è gestito da Google Inc., società con sede negli Stati Uniti, a cui occorre rivolgersi in via esclusiva. La società italiana Italy Srl non ha, quindi, alcun ruolo sul funzionamento del servizio Web Search.

Tribunale di Milano, sentenza dell'8 gennaio 2018 n. 1000.

4 DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Le attività svolte dal motore di ricerca incidono seriamente sulle informazioni pubblicate sul web. L'utente deve tutelare il proprio diritto specifico all'identità personale, segnatamente il diritto alla dissociazione del proprio dato risultato di ricerca. Il cosiddetto "ridimensionamento" della propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un "funzionale" del diritto all'identità personale, diversamente dimenticato.

Tribunale di Milano 5 settembre 2018 n. 7846

© RIPRODUZIONE RISERVATA